

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Tassa di titolo per la registrazione della sentenza.

Tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va certamente compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia, laddove diverso è il regime dei tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso, e quindi indipendentemente dall'uso che ne venga fatto in giudizio.

Rispetto a tali atti, invero, la registrazione della sentenza offre solo l'occasione per la loro emersione sul piano tributario, posto che l'obbligo del pagamento dell'imposta - c.d. tassa di titolo - sorge direttamente dalla stipulazione del negozio. Non a caso, già la L. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72, avvertiva che, quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano enunciati titoli registrati, si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata.

Ne consegue, da una parte, che l'incidenza del tributo è determinata dal tipo di rapporto negoziale che esso va a colpire, venendo ad esempio in rilievo, ove si tratti di compravendita, la disciplina dettata dall'art. 1475 c.c.; e, dall'altra, che la parte che abbia in concreto provveduto all'adempimento dell'obbligo fiscale in luogo di quella che vi era tenuta - o che essa ritiene esservi tenuta - deve far valere il suo diritto al rimborso proponendo una specifica domanda giudiziale, così da provocare il contraddittorio sull'obbligo e sui limiti del rimborso.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 1.4.2014, n. 7532

...omissis...

1.1 Con il primo motivo l'impugnante denuncia violazione degli artt. 91, 99 e 112 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Secondo l'esponente la Curia territoriale avrebbe tratto dall'osservazione, di per sè corretta, secondo cui per i tributi dovuti in relazione ad atti da registrarsi in termine fisso non è sufficiente la loro inclusione nelle spese giudiziali, occorrendo una specifica domanda di rimborso, l'errata conclusione che, per i tributi relativi ad atti da registrarsi in caso d'uso, sarebbe in ogni caso necessaria l'inclusione del relativo importo nella nota spese. Conseguentemente il giudice d'appello, affermando che, ai fini della condanna al rimborso delle spese successive sia comunque necessaria la loro inclusione nella nota spese, avrebbe violato l'art. 91 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c..

In ogni caso, assume, intervenuta condanna alle spese, ex art. 91 c.p.c., sarebbero ripetibili non solo l'imposta di registro per la sentenza propriamente detta, ma anche le imposte dovute in relazione ad atti depositati in cancelleria e da registrarsi in caso d'uso, laddove la Corte d'appello aveva erroneamente affermato che era a tal fine necessaria l'esatta liquidazione del tributo nel dispositivo di condanna.

1.2 Con il secondo mezzo, lamentando violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il tributo per cui è causa non rientrerebbe nel novero delle spese di lite, ma sarebbe tassa di titolo, evidenziando, in proposito, che la banca non aveva tout court intrapreso l'esecuzione, ma aveva utilizzato la cambiale come prova del suo diritto nell'ambito di un giudizio di cognizione, di talchè essa andava equiparata ad una convenzione.

Tali affermazioni non terrebbero conto dell'ulteriore distinzione tra atti da registrare in termine fisso e atti da registrare solo in caso d'uso, tra i quali rientrerebbe la cambiale, il cui tributo andrebbe pertanto annoverato tra le spese di lite ex art. 91 c.p.c., indipendentemente dalla sua qualificazione come tassa di registrazione o tassa di titolo.

1.3 Con il terzo motivo l'impugnante deduce violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè dell'art. 1298 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Oggetto delle critiche è la mancata enucleazione di una pronuncia implicita sulla domanda di rifusione del tributo in contestazione, benchè la sentenza definitiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avesse condannato l'opponente al pagamento di metà delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, ove erano espressamente richiamate quelle successive occorrente. In tale contesto - assume l'esponente - una volta appurato che il tributo relativo a un atto da registrarsi in caso d'uso segue le sorti della regolamentazione degli oneri economici del processo, ex art. 91 cod. proc. civ., tale tipo di pronuncia ricomprenderebbe senz'altro l'imposta liquidata sulla cambiale.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Occorre muovere dalla considerazione che tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va certamente

compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia, laddove diverso è il regime dei tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso, e quindi indipendentemente dall'uso che ne venga fatto in giudizio.

Rispetto a tali atti, invero, la registrazione della sentenza offre solo l'occasione per la loro emersione sul piano tributario, posto che l'obbligo del pagamento dell'imposta - c.d. tassa di titolo - sorge direttamente dalla stipulazione del negozio. Non a caso, già la L. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72, avvertiva che, quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano enunciati titoli registrati, si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata.

Ne consegue, da una parte, che l'incidenza del tributo è determinata dal tipo di rapporto negoziale che esso va a colpire, venendo ad esempio in rilievo, ove si tratti di compravendita, la disciplina dettata dall'art. 1475 c.c.; e, dall'altra, che la parte che abbia in concreto provveduto all'adempimento dell'obbligo fiscale in luogo di quella che vi era tenuta - o che essa ritiene esservi tenuta - deve far valere il suo diritto al rimborso proponendo una specifica domanda giudiziale, così da provocare il contraddittorio sull'obbligo e sui limiti del rimborso (confr. Cass. civ. 12 marzo 1990, n. 2013; Cass. civ. 20 maggio 1994, n. 4992; Cass. civ. 22 giugno 2000, n. 841; Cass. civ. sez. un. 4 ottobre 1974, n. 2594; Cass. civ. 13 dicembre 1969, n. 3946).

3 Ora, a tali principi, sostanzialmente pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, si è attenuto il decidente allorchè ha negato che le somme pagate dall'ingiungente, per la regolarizzazione fiscale della cambiale, in occasione della registrazione del provvedimento monitorio chiesto e ottenuto sulla base della stessa, potessero essere incluse tra le spese successive occorrente alla cui rifusione era stato condannato l'ingiunto. Ed è appena il caso di evidenziare che, in siffatto contesto, l'assunto secondo cui l'inclusione degli oneri relativi ad atti tassabili in caso d'uso nella nota spese costituirebbe condizione necessaria e sufficiente per ottenerne il rimborso - assunto contro il quale segnatamente si appuntano le critiche svolte nel primo mezzo - è al postutto nulla più che un obiter dictum, in quanto estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, incentrata sull'assoluta autonomia, rispetto agli accessori maturati dopo la sentenza di primo grado, della pretesa creditoria volta al recupero delle spese sostenute per la registrazione della cambiale, quale scrittura privata, prodotta in giudizio, e della conseguente giustiziabilità della stessa solo a mezzo di specifica domanda.

4 Si prestano a essere esaminati congiuntamente i successivi due motivi di ricorso.

Con il quarto mezzo l'impugnante prospetta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 4. Evidenza che la Banca, nel giudizio di opposizione a precetto, aveva espressamente formulato domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento dell'avverso mezzo, ovvero per l'ipotesi che si ritenesse l'importo precettato non coperto dal titolo esecutivo. Siffatta richiesta, ritenuta assorbita dal Tribunale, in ragione del rigetto della opposizione, era stata reiterata in sede di gravame, senza che nulla il giudice d'appello disponesse sul punto.

Le censure mettono capo al seguente quesito: "Viola l'art. 112 c.p.c., il giudice che, accogliendo in parte qua un'opposizione all'esecuzione, ometta di pronunciare su una domanda di condanna proposta dall'opposta in via riconvenzionale subordinata, proprio per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione?".

Con il quinto motivo, in subordine, rispetto al motivo precedente, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè, in ulteriore subordine, dell'art. 2909 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 1298 e 1299 c.c..

Sostiene che, ove si ritenga che la sentenza impugnata abbia implicitamente rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla Banca, la pronuncia è censurabile per totale difetto di motivazione; ove invece, dalle considerazioni in essa svolte, si tragga il convincimento che, secondo la Corte territoriale, la mancata impugnazione della omessa pronuncia abbia comportato giudicato negativo nel merito, impedendo la riproposizione della domanda, allora la motivazione è erronea, in punto di diritto.

Infine - deduce - a fronte della domanda di rimborso del tributo per cui è causa, il giudice a quo avrebbe dovuto applicare gli artt. 1298 e 1299 c.c., in base ai quali l'obbligazione in solido si divide nei rapporti interni tra i debitori, in misura eguale, salvo diversa convenzione, e il debitore che ha pagato può ripetere dai condebitori la parte da ciascuno degli stessi dovuta.

Formula i seguenti quesiti: "viola l'art. 132 c.p.c., n. 4, il giudice che ometta qualsivoglia motivazione in diritto in ordine alla omissione di pronuncia su una domanda, per ipotesi qualificabile come rigetto implicito di predetta domanda? viola l'art. 2909 c.c., con riferimento agli artt. 99 e 112 c.p.c., il giudice che, alla luce di una non impugnata omessa pronuncia, su una domanda, non collegata indissolubilmente ad altre domande esaminate, rigetti, la medesima domanda riproposta ex novo in separato procedimento, con la motivazione che su tale domanda si sia formato il giudicato? viola gli artt. 1298 e 1299 c.c., il giudice che rigetti la domanda di rimborso, nella misura della metà, di un tributo, proposta dal debitore in via di regresso nei confronti dell'altro condebitore solidale, con la motivazione che tale tributo non rientri nel concetto di spese di lite, ex art. 91 c.p.c., liquidate in precedente sentenza divenuta definitiva? 5 Le critiche incorrono nella sanzione dell'inammissibile per assoluta astrattezza e incongruità del quesiti di diritto formulati a chiusura delle stesse e, quanto alla violazione della normativa in materia di obbligazioni solidali, anche per la novità della questione.

Va premesso che il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) - è soggetto, in forza del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina dettata dall'art. 360 c.p.c. e segg., come modificati per effetto del menzionato D.Lgs. n. 40 del 2006.

Ad esso si applica pertanto l'art. 366 bis c.p.c., attesa l'univoca volontà del legislatore di assicurare ultraattività a tale norma, anche dopo la sua formale abrogazione (per tutte, v. espressamente Cass. civ. 27 gennaio 2012, n. 1194).

Ora, come è stato correttamente evidenziato, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c., prima parte, consiste nell'imposizione, al patrocinante che materialmente redige l'atto, di

una sintesi originale e autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formulazione immediata e diretta del principio di diritto che si chiede alla Corte di affermare e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità (Cass. civ. ord. 24 luglio 2008, n.20409 e più di recente Cass. civ. 5 luglio 2011, n. 14771).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso, la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima il diverso principio di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, con la precisazione che all'ipotesi in cui manchi il quesito va assimilata quella in cui il quesito sia inconferente ovvero si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione della fattispecie concreta e tale, quindi, da non consentire una risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, tenuto conto che neppure è possibile desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass. civ., Sez. Unite, 11 marzo 2008, n. 6420). Ciò in quanto il quesito di cui all'art. 366 bis c.p.c., rappresentando il punto di sutura fra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera affermazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda, nonché alla decisione impugnata, in modo da indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri.

6 Venendo al caso di specie, le critiche partono dal rilievo che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice di merito ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una sua reiezione implicita, nè risulti che essa domanda sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., ha valore meramente processuale e non anche sostanziale (confr. Cass. civ. n. 10029 del 1998).

Senonchè i quesiti che suggellano l'esposizione dei motivi di ricorso in esame sono del tutto astratti e tautologici, atteso che essi, orbi di qualsivoglia riferimento alla riconvenzionale condizionata a suo tempo spiegata e alle argomentazioni sensibili svolte dal decidente nella sentenza impugnata, non offrono una sintesi utile delle questioni che la Corte è chiamata a risolvere, e cioè se la Curia territoriale abbia o meno provveduto sulla domanda di condanna dell'opponente al rimborso dell'imposta a suo tempo pagata dall'opposta Banca, ovvero se vi sia stata una statuizione implicita di rigetto, non motivata e comunque erronea alla luce delle norme richiamate dall'esponente.

Ne deriva che la risposta positiva ai quesiti - peraltro scontata - non sarebbe di alcuna utilità all'impugnante, perchè si risolverebbe nella enunciazione di principi di diritto la cui operatività, nella fattispecie, resterebbe ancora tutta da verificare.

7 A ciò aggiungasi che la questione relativa al preteso malgoverno delle norme civilistiche che presiedono ai rapporti interni tra debitori e creditori solidali non è trattata nella sentenza impugnata.

Ne deriva che, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, aveva l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440). E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d'ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (confr. Cass. civ., sez. 1, 13 aprile 2004, n.6989). In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Segue la condanna del ricorrente Istituto al pagamento delle spese di giudizio.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014